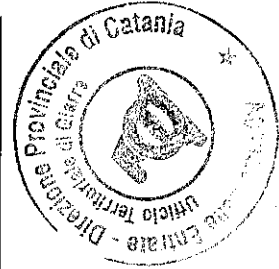


## VERBALE ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

### “L'ISOLA DEI FOLLETTI”



L'anno duemilaventidue, il giorno 03 del mese di gennaio, in Fiumefreddo di Sicilia (CT) in via Regina Margherita n. 63/65 presso l'attuale sede dell'associazione L'Isola dei Folletti costituita con atto Notaio Patti del 15.10.1991 (rep. 122547 e 15.271 racc.), con statuto modificato in data 16.12.2019 registrato a Giarre (CT) in data 20.12.2019 al n. 1293, CF 92007200873, PEC [lisoladeifolletti@pec.it](mailto:lisoladeifolletti@pec.it), si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Variazione sede dell'associazione;
- 2) Adeguamento statuto al D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, Codice del Terzo Settore;
- 3) Variazione denominazione dell'associazione;
- 4) Elezione membri del Consiglio Direttivo;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori soci componenti del Consiglio Direttivo:

- **Rizzo Giuseppina**, nata a Palmi (RC) il 03.09.1985 e residente in Fiumefreddo di Sicilia (CT) in via G.Grasso n. 28, C.F. RZZGPP85P43G288A – presidente dell'associazione e legale rappresentante;
- **Rizzo Morena**, nata a Palmi (RC) il 08.09.1992 e residente in Fiumefreddo di Sicilia (CT) in via G.Grasso n. 28, C.F. RZZMRN92P48G288U – vice-presidente dell'associazione;

- **Greco Lucia**, nata a Giarre (CT) il 29.04.1986 e residente in Fiumefreddo di Sicilia (CT) in via Luigi Sturzo n. 23, C.F. GRCLCU86D69E017Z – consigliere componente;

- **Fazio Nunzio Cristian**, nato a Taormina (ME) il 25.12.1984 e residente in Fiumefreddo di Sicilia (CT) in C.da Liberto coop San Biagio, C.F. FZANNZ84T25L042O  
- consigliere componente;

- **Casella Ilenia**, nata a Catania (CT) il 22.08.1984 e residente a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in via Umberto n. 188, CF CSLLNI84M62C351C - consigliere componente;

Sono altresì presenti n. 20 soci su 33 in regola con i versamenti delle quote sociali, tra cui i sigg.ri Soci:

- **Straci Giusi** nata a Catania il 20.12.1997 e residente a Giardini Naxos (ME) in via San Giovanni n. 1, CF STRGSI97T60C351Y;

- **Sfilio Gemma** nato a Catania il 14.06.1999 e residente a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in via G.Amendola 2, CF SFLGMM99H54C351C.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione avvenuta mediante avviso, affisso nella sede dell'associazione 15 giorni prima dell'odierna seduta, contenente i punti all'ordine del giorno, la data e l'orario della prima e seconda convocazione, avvenuta ai sensi dell'art. 21 comma 1, secondo periodo, del codice civile. Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario dell'odierna seduta la Sig.ra Rizzo Morena, che accetta.

Sul **primo punto all'ordine del giorno** il presidente rappresenta che occorre procedere alla variazione della sede dell'associazione in quanto sono stati reperiti nuovi locali da

condurre in locazione idonei allo svolgimento dell'attività dell'associazione che si trovano a Fiumfreddo di Sicilia in Via Gramsci n. 13.

L'assemblea dei soci dopo ampia ed esauriente discussione delibera di approvare la proposta del presidente e di procedere alla stipula di contratto di locazione ed alla variazione della sede dell'associazione, ponendo ogni adempimento necessario alle comunicazioni necessarie agli enti preposti in capo al Consiglio Direttivo.

**Sul secondo punto all'ordine del giorno** il presidente rappresenta che occorre adeguare lo statuto dell'associazione al fine di assumere la qualifica di Associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lg. n. 117/2017, in modo che l'associazione sia orientata a svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'Associazione, con il presente adeguamento dello statuto si prefissa di svolgere le seguenti attività di interesse generale **con riferimento a quanto previsto**

**dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:**

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito **dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017** e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo che di seguito si elencano:

1. contribuire all'informazione culturale;
2. stimolare dibattiti, conferenze, riunioni, tavole rotonde attorno problemi sociali e culturali;

3. pubblicare monografie e periodici;
4. costituire commissioni per il conseguimento di borse di studio e premi;
5. organizzare proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali;
6. promuovere iniziative sportive e/o per il tempo libero per gli associati, gestendo anche impianti sportivi e/o ricreativi di enti pubblici e privati;
7. promuovere la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica di tutte le discipline sportive riconosciute dalla Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata o intenderà affiliarsi
8. partecipare a tornei sportivi;
9. organizzare tornei, manifestazioni od altre attività in genere;
10. promuovere iniziative assistenziali, di consulenza e di mutua agevolazione tra i soci;
11. promuovere ricerche e studi sull'occupazione proponendo, progettando e/o realizzando condizioni e opere tali da incrementare l'occupazione;
12. promuovere attività assistenziali di beneficenza, solidarietà in Sicilia e nel resto del mondo;
13. promuovere qualsiasi altra attività che riterrà utile al suo scopo e potrà stipulare convenzioni con enti, uffici, associazioni, rivenditori ed aderire a federazioni sportive, ricreative, culturali, turistiche e godere di contributi pubblici di qualsiasi tipo e da qualsiasi ente;
14. collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti sopra elencati, ottenendo anche la gestione di impianti, attrezzature, immobili di enti pubblici e privati nonché di beni del demanio;



15. svolgere anche attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
16. svolgere attività di raccolta fondi in generale;
17. svolgere l'attività di raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione;
18. gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
19. somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, previa iscrizione all'apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'Interno.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Sulla base delle superiori premesse il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

In relazione al **terzo punto all'ordine del giorno**, premesso che il Codice del Terzo Settore (D. Lgs n. 117/2017) ha stabilito che la denominazione sociale dei nuovi organismi del terzo settore deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS ed impone agli enti di far uso di tale dicitura negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni con il pubblico l'Associazione, il presidente propone di variare la denominazione in **"L'ISOLA DEI FOLLETTI ETS"**.

Il presidente aggiorna l'assemblea sulla circostanza che in relazione all'acronimo ETS il Ministero del Lavoro con lettera direttoriale del 29 dicembre 2017, ha specificato che l'acronimo ETS anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sino a quando non avverrà l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS. Conseguentemente l'acronimo ETS viene inserito nella denominazione sociale (senza dover incorrere a successive modifiche degli atti), ma non potrà essere utilizzato all'esterno sino alla conclusione della pubblicazione nel RUNTS:

La denominazione dell'Associazione sarà integrata poi automaticamente con la locuzione *"Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)"* successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ISOLA DEI FOLLETTI ETS** *Associazione di promozione sociale (in sigla APS L'ISOLA DEI FOLLETTI ETS)*.

Dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione la proposta del presidente che viene approvata all'unanimità stabilendo che la nuova denominazione verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

Viene confermato che l'Associazione ha sede a **Fiumefreddo di Sicilia (CT), in via Gramsci n. 13** ed ha durata a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti.

In relazione al **quarto punto all'ordine del giorno**, si passa all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono all'unanimità eletti:

- **Rizzo Giuseppina**, nata a Palmi (RC) il 03.09.1985 e residente in Fiumefreddo di Sicilia (CT) in via G.Grasso n. 28, C.F. RZZGPP85P43G288A – presidente dell'associazione e legale rappresentante;

- **Rizzo Morena**, nata a Palmi (RC) il 08.09.1992 e residente in Fiumefreddo di Sicilia (CT) in via G.Grasso n. 28, C.F. RZZMRN92P48G288U – vice-presidente dell'associazione, tesoriere, segretario e consigliere componente del consiglio direttivo;

- **Greco Lucia**, nata a Giarre (CT) il 29.04.1986 e residente in Fiumefreddo di Sicilia (CT) in via Luigi Sturzo n. 23, C.F. GRCLCU86D69E017Z – consigliere componente del consiglio direttivo;

- **Fazio Nunzio Cristian**, nato a Taormina (ME) il 25.12.1984 e residente in Fiumefreddo di Sicilia (CT) in C.da Liberto coop San Biagio, C.F. FZANNZ84T25L042O - consigliere componente del consiglio direttivo;

- **Casella Ilenia**, nata a Catania (CT) il 22.08.1984 e residente a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in via Umberto n. 188, CF CSLLNI84M62C351C - consigliere componente del consiglio direttivo;

- **Straci Giusi** nata a Catania il 20.12.1997 e residente a Giardini Naxos (ME) in via San Giovanni n. 1, CF STRGSI97T60C351Y, consigliere componente del consiglio direttivo;

- **Sfilio Gemma** nato a Catania il 14.06.1999 e residente a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in via G.Amendola 2, CF SFLGMM99H54C351C, consigliere componente del consiglio direttivo.

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Il presente atto consta di n. 10 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Fiumefreddo di Sicilia, 03 gennaio 2022

Presidente

Segretaria

(Rizzo Giusy)

(Rizzo Morena)



**Provincia di Catania**

**Agenzia delle Entrate**

**L'OPERATORE**

**(firma)**

**Firma su delega del Direttore Provinciale**

Sfilio Gemma Gemma Sfilio

*Il presente atto prevede modifiche statutarie che sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato (Codice del Terzo settore) (Risoluzione 21 dicembre 2017, n. 158/E)*

STATO È ASSENTE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**"ASSOCIAZIONE L'ISOLA DEI FOLLETTI ETS"**

**Costituzione - Denominazione – Sede - Durata**

**Art. 1.** È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT) via Gramsci n. 13, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE L'ISOLA DEI FOLLETTI ETS \_ APS"** in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, non riconosciuta, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 3 e 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 2.** L'associazione **"L'ISOLA DEI FOLLETTI ETS"** **Associazione di Promozione Sociale**, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.



È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Finalità e attività**

**Art. 3.** L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

**Art. 4.** L'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore oltre allo svolgimento delle superiori attività di interesse generale persegue anche i seguenti scopi e finalità:

1. contribuire all'informazione culturale;
2. stimolare dibattiti, conferenze, riunioni, tavole rotonde attorno problemi sociali e culturali;
3. pubblicare monografie e periodici;
4. costituire commissioni per il conseguimento di borse di studio e premi;
5. organizzare proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali;
6. promuovere iniziative sportive e/o per il tempo libero per gli associati, gestendo anche impianti sportivi e/o ricreativi di enti pubblici e privati;
7. promuovere la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica di tutte le discipline

sportive riconosciute dalla Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata o intenderà affiliarsi

8. partecipare a tornei sportivi;
9. organizzare tornei, manifestazioni od altre attività in genere;
10. promuovere iniziative assistenziali, di consulenza e di mutua agevolazione tra i soci;
11. promuovere ricerche e studi sull'occupazione proponendo, progettando e/o realizzando condizioni e opere tali da incrementare l'occupazione;
12. promuovere attività assistenziali di beneficenza, solidarietà in Sicilia e nel resto del mondo;
13. promuovere qualsiasi altra attività che riterrà utile al suo scopo e potrà stipulare convenzioni con enti, uffici, associazioni, rivenditori ed aderire a federazioni sportive, ricreative, culturali, turistiche e godere di contributi pubblici di qualsiasi tipo e da qualsiasi ente;
14. collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti sopra elencati, ottenendo anche la gestione di impianti, attrezzature, immobili di enti pubblici e privati nonché di beni del demanio;
15. svolgere anche attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
16. svolgere attività di raccolta fondi in generale;
17. svolgere l'attività di raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione;
18. gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;



19. somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, previa iscrizione all'apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'Interno, che si tratti di attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, e che siano rivolte ai propri soci e soggetti assimilati, e che non vengano utilizzati strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

**Art. 5.** Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

**Art. 6.** Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, oltre a quelle indicate nell'art. 4, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

### **Soci**

**Art. 7.** Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

**Art. 8.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

**Art. 9.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

### **Diritti e doveri dei soci**

**Art. 10.** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.



L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Perdita della qualità di socio**

**Art. 11.** La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata.  
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo

per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

### **Volontari**

**Art. 12.** Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

### **Sostenitori**

**Art. 13.** Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

### **Lavoratori**

**Art. 14.** L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

### **Organi Sociali e Cariche Elettive**

**Art. 15.** Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

### **L'Assemblea**

**Art. 16.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

**Art. 17.** L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

La convocazione dell'assemblea tramite posta elettronica viene eseguita mediante notifica al socio tramite casella P.E.C. dell'associazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal socio nel modulo di adesione. Qualora il socio sia sprovvisto di indirizzo di posta elettronica e/o lo stesso non sia stato correttamente indicato nel modulo di adesione, l'assolvimento della notifica della convocazione dell'assemblea dei soci avviene tramite indirizzo di posta elettronica, appositamente predisposta dall'associazione per la convocazione delle assemblee, le cui credenziali di accesso vengono rese note a tutti i soci a seguito dell'ammissione della propria domanda a socio dell'associazione.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

**Art. 18.** L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;



- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Art. 19.** L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un

numero massimo di tre deleghe (massimo tre se il numero degli associati è inferiore a 500; massimo cinque se il numero di associati non è inferiore a 500).

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un 1/10 (undecimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma del Codice civile.

**Art. 20.** Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 21.** Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 22.** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono



nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 23.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 24.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del

programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

**Art. 25.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In

ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

### **Il Presidente**

**Art. 26.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### **Il Tesoriere**

**Art. 27.** Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### **Il Segretario**

**Art. 28.** Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Rientrano nei compiti del segretario:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;

- curare la corrispondenza;
- essere responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli (eventuali) organi collegiali;
- predisporre gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- ricoprire la figura di capo del personale.

In caso di constatata inerzia del segretario le suddette attribuzioni sono in capo al Presidente.

### **L'Organo di controllo**

**Art. 29.** Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 - superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale € 110.000,00; totale entrate comunque denominate € 220.000,00; 5 dipendenti occupati in media durante l'anno - l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Revisore legale dei conti**

**Art. 30.** Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 31.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

**Art. 32.** Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**Art. 33.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 34.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Libri sociali**

**Art. 35.** L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

### **Pubblicità e trasparenza**

**Art. 36.** Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

### **Bilancio sociale e informativa sociale**

**Art. 37.** Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

### **Clausola compromissoria**

**Art. 38.** Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Catania.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver

subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede presso la sede dell'associazione ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Qualora esperita la superiore procedura non sia possibile comporre le controversie i soci per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere in conseguenza del contratto sociale, comunque, ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (attuazione della L. 69/2009) e Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, si obbligano, a rivolgersi all'Organismo di Conciliazione obbligatoria denominato ADR Sicilia SRL con sede in Piazza Michelangelo Buonarroti 22 Cap 95126 Catania – tel. 095-506924.

#### **Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 39.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### **Norma finale**

**Art. 40.** Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rizzo Giusy Giuseppe Rizzo

Rizzo Morena Morena Rizzo

Greco Lucia Lucia Greco

Fazio Nunzio Cristian Fazio Nunzio C.

Casella Ilenia Ilenia Casella

Straci Giusi Straci Giusi

Sfilio Gemma Sfilio Gemma

*Il presente atto è esente da bollo ed imposta di registro. Art. 82 comma 3 e 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) (Risoluzione 21 dicembre 2017, n. 158/E)*



3 37 14/01/2022

0,00 **TXS22L000037000HH**  
0,00 *codice identificativo*  
*per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 7 TOT. NEG.: 1

TXS